# COMUNE di $\underline{BALSORANO}$ (L'AQUILA)

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del Reg.

OGGETTO: Approvazione schema atto dio transazione per pagamento società Tav srl

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 15:47 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di prima convocazione ed in sessione ORDINARIA il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

		1 2		
1	Dott. Antonella	BUFFONE	Sindaco	SI
2	Sig. Giuseppe	PEA	Consigliere	SI
3	Sig. Enrico	FANTAUZZI	Consigliere	SI
4	Sig. Gianluigi	CROCE	Consigliere	SI
5	Sig. Massimo	ANTONINI	Consigliere	SI
6	Dott.ssa Veronica	VENDITTI	Consigliere	SI
7	Sig. Gianni	VALENTINI	Consigliere	SI
8	Dott.ssa Annunziata	MARGANI	Consigliere	SI
9	Sig.ra Anna Rita	MONTALDI <sup>1</sup>	Consigliere	NO
10	Dott. Mauro	TORDONE	Consigliere	NO
11	Sig. Giovanni	TUZI <sup>2</sup>	Consigliere	NO
12	Sig.ra Romina	MARGANI	Consigliere	NO
13	Sig.ra Stella	FANTAUZZI	Consigliere	NO
ASS	EGNATI n. dodici + Sindaco	PRESENTI: 7 + Sind	aco	<u> </u>

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	PRESENTI: 7 + Sindaco
IN CARICA n. dodici + Sindaco	ASSENTI: 5 (Montaldi Annarita, Tordone Mauro, Tuzi Giovanni, Margani Romina, Fantauzzi Stella)

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Annarita Montaldi per motivi personali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Giovanni Tuzi per motivi personali.

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Cesidio FALCONE.

La seduta è pubblica poiché, nonostante non sia consentito l'accesso dei cittadini nella sala delle adunanze, la pubblicità è garantita dalla trasmissione della seduta in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Balsorano, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Risultato che il collegio è costituito in numero legale, il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il Consigliere Gianluigi Croce che espone le motivazioni dell'accordo transattivo raggiunto e i vantaggi che questo comporta per l'Ente Comunale.

Interviene il Consigliere Pea, il quale illustra la nota allegata al presente verbale avente ad oggetto: Punto 8- Consiglio Comunale del 27.04.2021.

#### IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:

Favorevoli: 7 Astenuti: 0

Contrari: 1 (Giuseppe Pea)

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 7 Astenuti: 0

Contrari: 1 (Giuseppe Pea)

#### **DICHIARA**

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE: Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X031244045000000011017
E-mail: <a href="mailto:segretario@comune.balsorano.aq.it">segretario@comune.balsorano.aq.it</a>

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	Servizio 1 Affari Generali – Segreteria – Amministrazione
Ufficio	Segreteria

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione per pagamento Società Tav srl

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile	
<ul> <li>□ FAVOREVOLE</li> <li>□ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio</li> </ul>	<ul> <li>□ FAVOREVOLE</li> <li>□ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio</li> <li>□ NON RILEVA sotto l'aspetto contabile</li> </ul>	
Data 09.04.2021	Data 09.04.2021	
Il Responsabile del Servizio 1	Il Responsabile del Servizio 3	
(Affari Generali – Segfeteria – Amministrazione)	(Economico Finanziario)	
Segretario Comunale	Segretario Comunale	
(Dott. Cesidio Falcone)	(Dott. Cesido Falcone)	

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

> nel febbraio del 2012 la Soc.tà Tav srl ha eseguito, su incarico e per conto del Comune di Balsorano, lavori di ripristino della viabilità resi necessari dalle eccezionali nevicate di quei giorni;

i lavori hanno richiesto l'impiego di mezzi meccanici, con relativo notevole consumo di gasolio, sicchè la società ha maturato nei confronti dell'Ente un credito complessivo di € 23.876,92, come dalle seguenti fatture emesse dalla Soc.ta Tav srl: n. 3/2013 del 12.02.2013 di € 3.551,94 e la n. 6/2013 del 20.05.2015 di € 20.324,98;

> il Comune di Balsorano, certo di poter attingere finanziamenti dal fondo di solidarietà istituito dal regolamento CE n. 2012/2002, si impegnava al pagamento in favore della Soc.tà Tav del 18% del dovuto in attesa di avere "il completo finanziamento dell'emergenza neve";

> la Soc.tà Tav srl ha agito in giudizio per ottenere l'intera somma fatturata;

> il Comune di Balsorano, a seguito di tale azione, proponeva atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla Soc.tà Tav srl non essendovi, con chiamata in causa della Regione Abruzzo;

> la Regione Abruzzo chiedeva il rigetto di ogni e qualsivoglia domanda proposta ovvero proponibile nei suoi confronti;

#### Rilevato che:

> il giudizio pende dinanzi al Tribunale di Avezzano al n. R.G.1500/2016;

> le parti intendono definire la controversia in via stragiudiziale, non comparendo all'udienza del prossimo 24.05.2021 e, tal fine, si rende necessario un accordo transattivo, che ponga fine alla controversia con reciproco vantaggio;

#### Vista:

la proposta transattiva consacrata nello schema di atto di transazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, i cui contenuti possono riassumersi come segue: il Comune di Balsorano si obbliga a versare alla Società Tav srl, la somma omnia di € 11.938,46, somma pari al 50 % di quanto richiesto con Decreto Ingiuntivo, da corrispondersi in due distinti ratei annuali, secondo le seguenti modalità:

- 1) Prima rata entro il 15 maggio 2021 pari alla metà della somma, ovvero € 5.969,23;
- 2) Seconda rata entro il 15 maggio 2022 pari al residuo di quanto dovuto, ovvero € 5.969.23.

#### Ritenuto che:

le parti, al fine di evitare lungaggini procedurali, contenere le spese legali ed evitare l'alea del giudizio hanno valutato la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo stragiudiziale della controversia sul mancato pagamento delle somme suriportate;

#### Valutato che:

- > con l'accordo su descritto il Comune di Balsorano raggiunge un evidente risparmio dal punto di vista economico, legato al fatto che la ditta ha effettivamente svolto i lavori indicati in fattura e, pertanto, deve essere ricompensata per l'attività svolta;
- > l'atto transattivo evita all'Ente ulteriori spese derivanti da una decisione sfavorevole del Giudice adito:
- > in tal modo si pongono le basi per la conclusione dell'annosa questione legata all'emergenza neve del 2012 e al pagamento delle Ditte, che hanno prestato la loro opera per uscire dallo stato di emergenza;

#### Richiamato:

- l'art. 1965 c.c., il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia insorta o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;
- l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale afferma che "Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di credito in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate."

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula dell'accordo, come da schema allegato alla presente;

Vista la deliberazione nr.80/2017 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia nr.80/PAR/2017 secondo cui si ravvisa l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque alla nozione di debito fuori bilancio, atteso che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte con la contestuale previsione, da parte del Comune, tanto dell'insorgenza

dell'obbligazione quanto dei tempi per l'adempimento (tesi confermata in sede consultiva da altre sezioni: Piemonte-del 4/2007, Umbria del nr.123/PAR2015);

#### Visto:

il parere dell'Organo di Revisione Finanziaria;

Visto il D.Lgs 267/2000; Visto il vigente Statuto Comunale;

#### **DELIBERA**

- 1. **Di approvare**, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, lo schema di atto di transazione tra il Comune di Balsorano e la Società Tav srl, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. **Di autorizzare** il Sindaco al fine precipuo di prevenire ogni maggior onere a sottoscrivere l'accordo transattivo con la Società Tav srl;
- 3. **Di demandare** al Responsabile del servizio Economico Finanziario, l'adozione dei provvedimenti idonei all'assunzione dell'impegno e alla liquidazione entro le date individuate nello schema di atto transattivo;
- 4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.nr.267/2000.

Il Responsabile del Servizio 1 (Affari Generali – Segreteria – Amministrazione) Segretario Comunale (Dott. Cesidio Falcone) P30 Jo & Trust-edite

Punto 8 - Consiglio Comunale del 27.04.2021

Lo scorso 2 maggio 2020 sono state votate altre 2 transazioni, con la determina di Consiglio Comunale n. 10 all'Avv. Pietropaoli per quasi 20 mila euro e con la determina n. 11 all'Avv. Margutti per oltre 35 mila euro.

Per entrambi i punti il sottoscritto aveva contestato l'utilizzo dell'atto di transazione visto che erano in realtà debiti fuori bilancio.

In effetti chi oggi ricopre il ruolo di responsabile dell'ufficio finanziario in due comuni (Comune di Balsorano e Bisegna) che tra l'altro ha presieduto una commissione per un concorso per un posto da istruttore contabile, e chi oggi copre il ruolo di responsabile dell'ufficio finanziario nel Comune di Pereto e il Sindaco che si è tenuta la delega al bilancio, non potevano ignorare il punto 5.2 lettera g) del principio contabile allegato 4/2 al d. Igs. 118 del 2011 il quale prevede che gli "impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, siano imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa".

Sostanzialmente l'impegno collegato ad un incarico legale va impegnato integralmente nell'anno di stipula del contratto.

Sullo stesso argomento è intervenuta recentemente la Corte dei Conti della Lombardia con il parere n. 99/2020, che ha spiegato ad un Comune la corretta procedura per gli impegni di spesa relativi agli incarichi legali ovvero:

- impegnare il costo complessivo dell'incarico nell'anno in cui il contratto è firmato indipendentemente dalla procura alle liti;
- ai successivi rendiconti se l'obbligazione non diventa esigibile (ovvero se l'incarico non è terminato) si cancella l'impegno e lo si riempiuta all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile;
- nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato, al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

L'ente poi è obbligato, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, a chiedere per ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

La violazione di uno di questi passaggi porta alla formazione di debiti fuori bilancio e quindi ad una procedura di riconoscimento (articolo 194 del Tuel) e alla trasmissione della stessa alla Procura regionale della Corte dei conti, per la valutazione dei profili di responsabilità.

Nei vari anni, l'ente aveva deliberato gli incarichi scrivendo "Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile" in piena violazione del dettato normativo.

L'escamotage usato l'anno scorso era quello di convertire questi debiti in transazioni per evitare l'invio alla Corte dei Conti sottraendosi quindi ad un formale controllo sull'operato della stessa amministrazione.

d'Appello di L'Aquila" e per tale motivo forma atto di indirizzo all'Avv. Tania Pietropaoli per accogliere la proposta transattiva. Tuttavia l'alea del giudizio è favorevole all'ente visto che la sentenza n. 294 del Tribunale di Avezzano aveva visto la condanna della società al rimborso delle spese legali sostenute dall'ente fatto che inevitabilmente avvalora la posizione del Comune che viene con questo atto completamente stravolta visto che l'ente incredibilmente rinuncia a tale rimborso. Infatti si scrive "il Comune di Balsorano rinuncia al pagamento delle spese legali liquidate in suo favore dal Tribunale di Avezzano con sentenza n. 294/2019, nonché di ogni altra somma relativa alla controversia in questione".

Si nota infatti che a differenza di questa transazione, in quella della Ema Legnami non è stato allegato e quindi presumibilmente richiesto il parere del revisore né si è proceduto a portare il punto in discussione al Consiglio Comunale, il tutto per evitare ovviamente controlli da parte della Corte dei Conti.

Nella stessa inoltre si assiste a ciò che non vediamo oggi, ovvero alla certificazione dell'importo da parte dell'ufficio tecnico. Infatti si passa da una richiesta di 12.453,48 comprensivo di iva al 22% quando in realtà nel 2012 l'iva era al 21% ad uno importo ridotto a 11.844,70 euro applicando quindi uno sconto del 5%.

Inoltre non si comprende per quale motivo alla delibera di giunta non sia seguita la determina di impegno di spesa e quindi la liquidazione e il pagamento anche in considerazione del fatto che qualora non si fosse provveduto al pagamento della predetta somma di € 5.000,00 entro il 31.01.2021 alla Ema Legnami era stato prevista una penale di € 1.000,00 in aggiunta alla somma inizialmente prevista.

In verità tutta la delibera è viziata di numerosi errori tra i quali:

- il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla lettera a) del comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come dà stessa sentenza nella quale si riconosce alla ditta il 18% dell'importo fatturato pur disconoscendo o non autorizzando ulteriori pagamenti. Infatti tale percentuale non può essere assorbita nella transazione;
- e il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio per la restante parte visto che si riconosce l'utilità dei lavori svolti nel 2012, infatti si scrive "ha eseguito, su incarico e per conto del Comune di Balsorano, notevoli lavori di ripristino della viabilità, resi necessari dalle eccezionali nevicate di quei giorni" cercando un accordo per ridurre semplicemente l'importo da erogare.

Inoltre il riconoscimento del debito fuori bilancio anche collegato al solo 18% riconosciuto in sentenza doveva essere competenza consiliare visto che "l'esistenza di un successivo atto di transazione non esime dall'obbligo del riconoscimento formale del debito. Invero, la transazione trova nel riconoscimento del debito fuori bilancio il suo ineludibile presupposto". Al riguardo si richiama anche la deliberazione di questa Sezione n. 57/2017 in cui si evidenzia come "in presenza di una sentenza esecutiva sfavorevole, non essendo ravvisabile alcuna discrezionalità, l'ente dovrebbe procedere prima di tutto al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma determinata con la sentenza e poi, eventualmente, laddove sia ancora presente incertezza sull'esistenza o sull'ammontare del debito (es. perché la sentenza non è passata in giudicato) e ci sia disponibilità a procedere a reciproche concessioni, all'approvazione di una transazione. Non è possibile, infatti, in ogni caso e a prescindere dall'effettivo fine perseguito, non ottemperare ad un

oppure la volontà di non affrontare i rischi, i tempi o le spese di un processo. Tali motivi, tuttavia, sono giuridicamente irrilevanti e la fattispecie, caratterizzata dall'esclusivo sacrificio di una parte piuttosto che dal reciproco contemperamento di interessi tra le parti, non può essere qualificata come transazione: si è, pertanto, convenuto che non configuri una transazione, bensì una remissione parziale di debito l'abbuono fatto dal creditore al debitore di una parte del prezzo della cosa venduta<sup>1</sup>.

Qui non parliamo di una causa per risarcimento danni o ad un contenzioso per la violazione di un contratto dove l'esito potrebbe essere incerto visto che entrambi potrebbero avere posizioni giuridicamente rilevanti, qui parliamo di una serie di decreti ingiuntivi presentati da varie ditte che hanno avuto lo stesso identico esito favorevole per l'Amministrazione fatto salvo il 18% già riconosciuto tale da non evidenziare l'alea del giudizio dove il rischio di soccombenza e condanna è a carico dei convenuti

Inoltre la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 25/05/2017 n.80 ha indicato, in modo esaustivo, alcuni dei principi applicabili alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare contratti di transazione dichiarando "ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata e costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni".

Se l'ente oggi riconosce l'intero lavoro svolto ma ne chiede semplicemente una decurtazione, di fatto dimostra che trattasi di un debito fuori bilancio e non di una transazione.

#### Dichiarazione di voto

Voi venite in Comune, portando queste transazioni solo per rinfacciare alla precedente amministrazione questi ulteriori debiti.

Ma se la precedente amministrazione, nonostante i 5 anni nei quali ha amministrato il comune dopo gli eventi del 2012, non li ha riconosciuti, evidentemente c'era e c'è una ragione di fondo.

E la ragione di fondo è a quanto pare legalmente valida se l'avvocato nominato dai precedenti amministratori riesce a vincere sostanzialmente contro tutte le imprese ricorrenti.

Ci sono infatti troppe anomalie su quegli eventi. Avete contestato con me gli importi astronomici di quei pochi giorni di emergenza. Io ho fatto più volte un paragone con San Vincenzo V.R., che ricordo ha più strade comunali di Balsorano, comune che ha speso meno di 75 mila euro mentre il Comune di Balsorano ha speso 275 mila euro.

Oltre a contestare gli importi vi è che i precedenti amministratori quando hanno affidato gli incarichi di difesa legale all'Avvocato Pietropaoli lo hanno fatto disconoscendone il debito ad eccezione dei 50 mila euro originariamente pattuiti anche se mai impegnati che sono diventati debiti fuori bilancio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Cass. civ. 5 agosto 1983, n.5260

Ricordo che la giunta ha stabilito delle penali in caso di mancato pagamento.

Se non avete pagato ora quei 6.000 euro (5.000 originariamente pattuiti e i 1.000 euro di penale) che avete tanto voluto nascondere alla Corte dei Conti tramutando il debito in transazione, dovreste sapere che ora è nuovamente un debito fuori bilancio in quanto mancante di regolare impegno di spesa.

Anche in caso di sconfitta in primo grado, che ripeto non si è mai realizzata, alle ditte si doveva obbligatoriamente rivalutare l'importo richiesto e applicare lo sconto essendo la situazione emergenziale.

Oggi quello che fate è sollevare i precedenti amministratori accollandovi il debito nonostante le numerose sentenze sempre vincenti che d'un tratto e senza fatti novativi avete pronosticato futuri esiti negativi per l'ente, senza attendere la sentenza.

E quello che non capite oggi è che state riconoscendo un debito fuori bilancio avete senza ragione trasformando in transazione semplicemente perché volete sottrarvi al giudizio della Corte dei Conti.

Quello che non capite è che oggi chi siede all'opposizione e all'epoca era in maggioranza, vi ringrazia perché vi siete attribuiti degli impegni che loro hanno disconosciuto che non sembrano avere una base legale in considerazione dei giudizi già conclusi e del parere legale che non viene mai riportato e che a questo punto dubito possa esistere.

Anche per il sottoscritto è legittimo pagare ma è altrettanto importante pagare il giusto (che ricordo fino a prova contraria è il 18% già liquidato) e che questo doveva essere onorato dalla precedente amministrazione seguendo la normativa che prevede in questi casi il riconoscimento di una parte del debito fuori bilancio e il disconoscimento della parte restante o se fosse concreto il rischio di soccombenza a seguito di una formula magica scoperta da tutti gli altri avvocati o dall'improvvisa incapacità dell'Avv. Pietropaoli, il riconoscimento completo del debito fuori bilancio decurtato dalla percentuale di sconto prevista per i lavori svolti in periodi emergenziali e non una comoda ed elusiva transazione.

Se ora riconvertite questa transazione in debito fuori bilancio e allegate il parere del legale nel quale si possa riscontrare l'alea della sconfitta in aperta antitesi con tutte le precedenti sentenze, il mio voto sarà positivo, in caso contrario il mio voto sarà negativo e vi preavviso che inoltrerò segnalazione alla Corte dei Conti.

Il Consigliere Comunale

e Pes

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.ssa Veronica VENDITTI	IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Cesidio Falcone				
Prot. n	Data				
Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <a href="http://www.comune.balsorano.aq.it/">http://www.comune.balsorano.aq.it/</a> , a partire dal					
Dalla Residenza Comunale	IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Cesidio Falcone				
BALSORANO, li					

# COMUNE DI BALSORANO (AQ)

Parere n. 6 Data 16.04.2021 OGGETTO: Parere sulla proposta "Approvazione schema atto di transazione per pagamento Società Tav srl"

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno sedici del mese di APRILE, il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Balsorano, dr.ssa Palma D'Ignazio, nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2018, per il triennio 2018/2021;

esprime

il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione schema atto di transazione per pagamento Società Tav srl;

Premesso che l'art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) della legge 7dicembre 2012 n. 213 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), secondo cui l'organo di revisione esprime parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e transazioni;

Vista la documentazione trasmessa, esaminato lo schema di atto di transazione, gli allegati ed ogni altro utile documento pervenuto, procede per esprimere il proprio parere sulla proposta di approvazione dello schema transattivo tra il Comune di Balsorano e la Società Tav srl;

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili sia i reali termini dell'accordo che la congruità delle condizioni poste in essere;

Ritenuto, da quanto sopra rappresentato, che la proposta transattiva di cui allo schema proposto dal Responsabile del Servizio finanziario, appare pienamente conforme all'interesse pubblico ed è coerente e vantaggiosa in quanto:

➤ In luogo delle somme richieste, ovvero: € 23.876,92 (ventitremilaottocentosettantasei/92 euro), IVA compresa.

➤ La riduzione dell'ammontare dei compensi in misura pari al 50%, ovvero:
 la rideterminazione del credito nella somma omnia di € 11.938,46
 (undicimilanovecentotrentotto/46 euro).

Il Comune di Balsorano erogherà in favore della Società Tav srl la somma complessiva di €11.938.46;

Dato atto che tra le parti indicate si è verificata la volontà e possibilità di addivenire ad una transazione con realizzazione di un evidente risparmio dal punto di vista economico;

Non essendovi dubbi sulla congruità, sulla opportunità e sulla necessità di approvare lo schema di accordo transattivo, laddove si riscontra con molta chiarezza, una convenienza economica da un lato e dall'altro lato l'abbandono di un giudizio e, di conseguenza, un esborso maggiore risultante dalle ulteriori spese legali e dagli interessi nel frattempo maturati;

TUTTO CIÒ RISCONTRATO, VALUTATE LA CONGRUITÀ E LA CONVENIENZA ECONOMICA DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA CENTIVINE DI EMESORMINO - ALIVO - FLOI, ESSUFFICI DEL 11/104/2021 - ILLOID IV - GISSE

Il Revisore de i Conti osserva che il primo risultato è quello in primis di evitare possibili contenziosi e non ultimo quello di ottenere un risparmio,

Visto l'art. 35 comma 3-bis del D.L. 24.01.2012 n. 1;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri di regolarità Tecnica ed Economico-finanziario;

#### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione dello schema atto di transazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dr.ssa Palma D'Ignazio

#### Atto di transazione

Fra il COMUNE DI BALSORANO P.I 00211900667 Piazza Baldassare 10, in persona del Sindaco in carica Dott.ssa Antonella Buffone rappresentato e difeso dall'Avv. Tania Pietropaoli del foro di L'Aquila

e SOC.TA' TAV SRL P.I 01682770662 in persona del Legale rappresentante p.t Sig. Tullio Erminio, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Perruzza del foro di Avezzano

#### **PREMESSO**

- che nel febbraio del 2012 la Soc.tà Tav srl ha eseguito, su incarico e per conto del Comune di Balsorano, lavori di ripristino della viabilità resi necessari dalle eccezionali nevicate di quei giorni;
- che i lavori hanno richiesto l'impiego di mezzi meccanici, con relativo notevole consumo di gasolio, sicché la società ha maturato nei confronti del Comune un credito complessivo di € 23.876,92, come dalle seguenti fatture emesse dalla Soc.ta Tav srl: n. 3/2013 del 12.02.2013 di € 3.551,94 e la n. 6/2013 del 20.05.2015 di € 20.324,98;
- che il Comune di Balsorano, certo di poter attingere finanziamenti dal fondo di solidarietà istituito dal regolamento CE n. 2012/2002, si impegnava al pagamento in favore della Soc.tà Tav del 18% del dovuto in attesa di avere "il completo finanziamento dell'emergenza neve";
- che la Soc.tà Tay srl ha agito in giudizio per ottenere l'intera somma fatturata;
- che il Comune di Balsorano, a seguito di tale azione, proponeva atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla Soc.tà Tav srl non essendovi per il resto preteso dalla stessa alcuna delibera che abbia riconosciuto o autorizzato tale ulteriore pagamento con chiamata in causa della Regione Abruzzo
- che la Regione Abruzzo chiedeva il rigetto di ogni e qualsivoglia domanda proposta ovvero proponibile nei suoi confronti;
- che il giudizio pende dinanzi al Tribunale di Avezzano al n. R.G.1500/2016;
- che le parti intendono definire la controversia in via stragiudiziale, non comparendo all'udienza del prossimo 24.05.2021 e, tal fine, si rende necessario un accordo transattivo, che ponga fine alla controversia con reciproco vantaggio;

quanto sopra premesso, tra il Comune di Balsorano, in persona del sindaco in carica Dott.ssa Antonella Buffone, e la Soc.tà Tav srl si conviene e stipula quanto segue:

- 1. La premessa è parte integrante del presente accordo;
- 2.Il Comune di Balsorano, per la causale sopra indicata, come da delibera del Consiglio Comunale n. ... del ... si obbliga a versare alla Soc.tà Tav srl la metà della somma portata dal decreto ingiuntivo n.310/17 rg n. 1080/16 pari ad € 23.876,92; la Soc.tà Tav srl. accetta, la somma di euro 11.938,46 omnia comprensive, a saldo e stralcio, da corrispondersi in due distinti ratei annuali, secondo le seguenti modalità:
  - 1) Prima rata entro il 15 maggio 2021 pari alla metà della somma, ovvero € 5.969,23;
  - 2) Seconda rata entro il 15 maggio 2022 pari al residuo di quanto dovuto, ovvero € 5.969,23.
- 3. le parti concordano di far estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 309 cpc;
- 4. le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere, l'una nei riguardi dell'altra, in relazione ai temi oggetto della controversia e alle pretese fatte valere nel giudizio;
- 5. ciascuna parte si farà carico delle spese sostenute in relazione alla predisposizione e perfezionamento del presente accordo;
- 6. le spese di lite del giudizio in corso si intendono interamente compensate fra tutte le parti;

7. qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da un atto scritto firmato dalle parti

L'Aquila - Balsorano lì

Comune di Balsorano Sindaco p.t

Avv. Tania Pietropaoli

Soc.tà Tav srl.

Avv. Michele Perruzza